

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE "VAGALUNA ETS"

Articolo 1 – Denominazione/Sede

È corrente in Italia l'Associazione Culturale senza scopo di lucro costituita ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, denominata

"VAGALUNA ETS"

la quale è retta dal presente Statuto.

L'Associazione Culturale Vagaluna ETS ha sede legale a Milano (MI), in Via Francesco Hayez n. 17. Sedi secondarie sul territorio italiano e/o estero possono essere istituite con delibera del Consiglio Direttivo. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 2 – Scopo/Oggetto

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire le seguenti finalità civiche in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche:

- a) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso la pratica e la diffusione della letteratura, della fotografia, della pittura, della scultura e comunque dell'arte in genere sia antica che moderna, della storia dell'arte, del cinema, del teatro, della musica, delle danze, della coreografia, delle arti figurative in genere e comunque di ogni e qualsiasi forma artistica;
- b) Stimolare i rapporti e lo scambio di informazioni con altre associazioni, istituti universitari e di ricerca, musei, scuole, biblioteche, società private, associazioni di categoria e altri enti;
- c) Patrocinare e incentivare la realizzazione di eventi culturali ed educativi, manifestazioni artistiche, incontri, seminari, dibattiti. Orientare e, nel caso, assistere studenti, professori, artisti, intellettuali, giornalisti e altre personalità che operano in ambito culturale;
- d) Promuovere e organizzare corsi di formazione, con facoltà di rilasciare attestati e certificati.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie ad ottenere i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Organizzare progetti rivolti a promuovere l'inclusione sociale e la cittadinanza, lo scambio e la comunicazione tra le culture, sviluppare le potenzialità inventive, intellettuali e le capacità creative personali, attraverso l'arte e la cultura;
- Partecipare su richiesta di Enti Pubblici e Privati a manifestazioni di carattere culturali e sociali;
- Coordinare, ove ciò si renda opportuno, le proprie attività con quelle di altre istituzioni i cui scopi siano simili a quelli dell'Associazione;
- Collaborare con organismi pubblici e/o privati nelle iniziative di interesse bilaterale;
- Stipulare contratti, accordi e convenzioni rientranti nello scopo dell'associazione con aziende, scuole ed istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, Enti e strutture pubbliche, privati, associazioni, fondazioni e consorzi;
- Realizzare, promuovere e curare, direttamente o indirettamente, le attività editoriali che rientrino nelle finalità dell'Associazione (libri, giornali, riviste e affini, CD audio, CD-ROM e altri mezzi di presentazione audio visuale);
- Organizzare e realizzare, anche attraverso prestazioni di servizi, rassegne e concorsi fotografici, cinematografici, letterari ecc. nazionali e internazionali, mostre, saggi, eventi artistici, eventi promozionali, meeting, convegni, corsi di formazione e preparazione artistica, cessione di beni, cataloghi, stampe, quadri, sculture ed altri oggetti artistici;
- Importare, esportare, vendere e distribuire pubblicazioni che rientrino nella finalità dell'Associazione;
- Costituire comitati, commissioni e/o gruppi di studio o di lavoro al fini di effettuare ricerche e studi rientranti nello scopo dell'associazione;
- Avviare iniziative e organizzare manifestazioni per la raccolta di fondi da destinare alle finalità associative;
- Promuovere e organizzare concorsi a carattere letterario, artistico e culturale in genere;
- Conferire onorificenze, premi, borse di studio e in genere sostenere le attività di interesse nei modi più idonei;
- Gestire eventuali siti internet per la divulgazione delle proprie attività;
- Promuovere, in via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi, l'organizzazione di viaggi, escursioni, campi di lavoro e di studio, nonché la gestione di attività ricreative e di turismo culturale;
- Aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;

- Realizzare tutte le altre attività tendenti al conseguimento delle finalità proposte nonché prestare tutti i servizi, sia a favore degli Associati, sia a favore dei non Associati e che siano finalizzati al conseguimento dello scopo e compatibili con le proprie capacità finanziarie.

L'associazione potrà partecipare come socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra indicate.

È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari, ovvero di persone che prestano, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Tutti coloro che prestano attività presso l'Associazione, ovvero volontari associati ed occasionali, dovranno essere assicurati contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività associativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi

Potranno divenire Sostenitori dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che intendono collaborare con l'Associazione, offrendo ad essa un contributo in termini economici e/o di servizi a sostegno dei propri scopi istituzionali.

I sostenitori non sono soci dell'Associazione e pertanto non hanno diritto di voto ma possono usufruire dei servizi erogati dall'Associazione.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Associati

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario e aperto.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che

- condividono le finalità dell'Associazione secondo criteri non discriminatori, ovvero senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, e coerenti con le finalità perseguite dall'Associazione e l'attività di interesse generale svolta appunto dall'Associazione;
- accettino lo Statuto e ne sostengano l'attività.

Articolo 5 – Ammissione Associati

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dall'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 6 – Categorie di Associati

Gli Associati possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari.

FONDATORI: sono coloro che hanno dato vita all'Associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali; hanno diritto di voto.

ORDINARI: sono le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione e approvandone lo Statuto, ne faranno richiesta previo versamento della quota associativa annuale e/o semestrale stabilita dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale; hanno diritto di voto.

ONORARI: Il Consiglio Direttivo può concedere il titolo di Associato Onorario per motivi di merito, per aver reso servizi di rilevante importanza all'Associazione, per aver contribuito, in modo significativo allo sviluppo dei progetti dell'Associazione.

L'Associato Onorario non è tenuto al pagamento della quota associativa.

Per il principio di democraticità all'associato onorario sono riconosciuti gli stessi diritti riconosciuti agli altri associati.

L'Associato Onorario ha in ogni caso il diritto di presentare suggerimenti, per iscritto, direttamente al Consiglio Direttivo.

Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e a tutti i soci è garantito il diritto di elettorato attivo.

Gli associati maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, gli associati minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, osservare le norme di correttezza nei rapporti associativi e di corrispondere le quote associative.

A carico dei trasgressori, il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti di:

- Ammonizione;
- Sospensione;
- Radiazione.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti e neanche la loro rivalutabilità.

La qualità di associato si perde per dimissioni, radiazione, morosità, scioglimento dell'Associazione. L'associato può essere radiato quando ponga in essere comportamenti gravi che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. Tutti i provvedimenti disciplinari sono disposti dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l'associato interessato.

Contro i provvedimenti suddetti l'associato può presentare ricorso all'Assemblea. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) L'organo di controllo, ove nominato;
- e) Il Presidente Onorario (facoltativo).

Articolo 9 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per la programmazione dell'attività futura, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando

venga fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati persone fisiche, diciottenni e con piena capacità giuridica, minorenni attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela nonché, se presenti, disabili mentali per il tramite di chi ne esercita la tutela, aventi diritto purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciascun associato può rappresentare per delega scritta un solo altro associato.

Non possono effettuare elettorato attivo e passivo coloro che, per qualsiasi motivo, risultino esclusi dal godimento dei diritti politici.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 24 ore. Esclusivamente per la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo l'Assemblea ordinaria delibera, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva annualmente il bilancio consuntivo sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
- elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7;
- elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari;
- nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera a maggioranza di essi.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e con la maggioranza di almeno tre quarti dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno mezz'ora.

Le votazioni avvengono per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali a scrutinio segreto. In quest'ultimo caso sono nominati almeno tre scrutinatori.

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza e/o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in difetto dal Consigliere più anziano in carica.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, scelti tra gli associati, ivi compreso il Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese, delle indennità a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere o Amministratore. Il Consiglio Direttivo può nominare altresì altre figure anche esterne al Consiglio stesso purché siano associati e ritenute utili per il buon funzionamento dell'Associazione.

Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare ed affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività culturali, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la facoltà di affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività culturali, amministrative o gestionali;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- l'adozione dei provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione sarà inviato per posta o telegramma o fax o mail ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data stabilita per la seduta e dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi.

Attende, infine, alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti

fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l'Associazione potrà avvalersi anche di prestazioni di lavoro autonomo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, il codice fiscale nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 12 – Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 13 – Organo di controllo

E' obbligatoria la nomina di un organo di controllo monocratico, composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

1. a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
2. b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
3. c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea anche fra i non Associati.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo

di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Articolo 14 – Presidente Onorario

Il Presidente Onorario, se eletto, presiede, anche eventualmente a mezzo di rappresentante, le manifestazioni e gli eventi pubblici organizzati dall'Associazione;
partecipa con pari diritti degli altri membri/associati alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea proponendo suggerimenti e raccomandazioni.

Articolo 15 – Libri della Associazione

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Articolo 16 – Patrimonio ed Esercizio finanziario

Il patrimonio dell' Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere reinvestiti ed utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'anno associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto economico e finanziario da sottoporre, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Articolo 17 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli su proposta del Consiglio Direttivo.

Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra ETS o, in assenza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18 – Clausola compromissoria

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 19 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Milano lì, 1 febbraio 2025

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 6
REGISTRO ASSOCIATI AL N. 147
AL N. 147
IMPOSTE ASSOLTE € (200,00)
EURO (200,00)

01/02/2025
3
(DECATO/EN)



Il Funzionario

Viviane Ambrosio

Firma su delega della Direttrice provinciale

FRANCESCA CATI